

0  
POLARI

Giocatori au Graphoverend

Barma bellu Jennawon = Comin

1000



## OGGETTO

Istruzioni sul servizio incassi  
dal 1° Gennaio 1913

*Egregio Signor Agente,*

Per le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1912 N° 305 sul Monopolio delle Assicurazioni e nel Regolamento 5 Agosto 1912 N° 939, che avranno pieno vigore a datare dal 1° Gennaio 1913, rimane tassativamente stabilito:

1° — che i Soci i quali al 1° Gennaio 1913 avranno versato le mensilità per le quote iscritte solo a tutto il mese di Settembre 1911, e non oltre, saranno considerati come regolarmente decaduti a termini dell'art. 72 dello Statuto sociale ed avranno perduto in conseguenza ogni diritto di partecipare alla ripartizione del patrimonio sociale;

2° — che a datare dal 1° Gennaio 1913, non si potranno più accettare versamenti arretrati per mensilità anteriori al Gennaio 1913 per conto della Cassa Pensioni che da tale data cessa di funzionare come ente a sè;

3° — che perciò i versamenti che saranno effettuati dopo il 31 Dicembre 1912 non potranno esser assoggettati a multa, dovendo essi avere tutti decorrenza o dal 1° Gennaio 1913 o posteriore.

I signori Agenti, uniformandosi rigorosamente a tali principi d'ordine generale, dovranno in seguito tener conto:

1° — che dal 1° Gennaio 1913 i soci della Cassa Pensioni debbono essere distinti in due grandi categorie:

a) — soci i quali continueranno ad eseguire i loro versamenti senza prima dichiarare di voler passare allo Istituto di Stato. I versamenti di tali soci saranno considerati come versamenti destinati ad essere trasferiti all'uno o all'altro Istituto non appena i soci sottoscriveranno le relative domande per i desiderati trasferimenti;

b) — soci che faranno via via dichiarazioni di passare all'Istituto di Stato, e che convalideranno tali dichiarazioni firmando le relative proposte.

Per i soci che vorranno trasferirsi alla Cassa Nazionale di Previdenza, verranno date a suo tempo ulteriori istruzioni; per ora gli agenti li considereranno come soci aggiunti alla categoria a).

2° — che il conto di liquidazione dei versamenti fatti alla Cassa Pensioni deve chiudersi per ogni socio, a qualunque categoria appartenga esso, comprendendo le mensilità effettivamente versate a tutto il 31 Dicembre 1912 (escluso, ben inteso, le tasse di ammissione e le addizionali per spese generali, diritti di incassi e multe), sia che, per effetto di esse, il socio risulti, al surricordato giorno, in arretrato (non decaduto) nel senso specificato dall'art. 72 dello statuto sociale e per effetto di ottenuta sospensione dei versamenti, sia che per effetto di versamenti anticipati o di effettuata riduzione di quote si trovi ad avere quitanzato il libretto per mesi od anni oltre il 1912;

3° — che ciascun socio, a qualunque delle due categorie summenzionate appartenga, avrà diritto di effettuare versamenti per mensilità da una a dieci quote, di una lira per quota, pagando per ogni lira centesimi 10 per addizionali di spese complessivamente, in esse comprese le spese generali, diritti di incasso e tasse.

Si deve ritenere che i versamenti devono essere proseguiti, per i mesi successivi, nella stessa misura prescelta nel 1° mese di versamento, e ogni mensilità non potrà essere versata in più volte. L'Istituto Nazionale delle assicurazioni riterrà significare per associazione ad una, due, ecc. quote, l'obbligo che assume l'assicurato di versare 1 lira al mese per quota per tutta la durata del contratto, 5 - 10 - 15 - 20 - 25 anni.

4° — Che per ogni quota (non per ogni socio) della quale si proponga il trasferimento all'Istituto Nazionale, facendo firmare la relativa **proposta** al socio, l'Agente ha diritto a centesimi 75 da pagarsi dall'Istituto stesso all'atto dell'accettazione della proposta stessa, ma non più tardi in ogni caso di un mese dall'invio di essa alla Direzione.

Che sull'ammontare del capitale che ciascun socio assicurerà presso l'Istituto coi nuovi versamenti (escluso il capitale assicurato col premio unico e coi versamenti che già faceva presso la Cassa pensioni), l'Agente ha diritto ad una provvigione del due per mille da pagarsi in due rate semestrali successivamente dopo il pagamento di due semestralità di premi pagate dai soci assicurati presso l'Istituto Nazionale;

Che sui dieci centesimi addizionali l'Agente ha diritto a quattro centesimi per lira quando il versamento del socio non superi le tre lire, ed a tre centesimi per lira quando il versamento del socio supera le tre lire, indipendentemente dal numero delle quote e delle mensilità per le quali il socio versa.

Ciò premesso:

Sono istituiti ad uso delle Agenzie:

1° — Bollettari-marche di quitanza a tipo unico di L. 1,10; ciascuno di N. 200, 1000 e 2500 marche per bollettario.

2° — Libretti-marche da L. 5,50 da sostituire a cinque marche da L. 1,10, secondo le norme ed il sistema già conosciuto, per i soci con più quote fino a dieci.

\*  
\* \*  
\*

I signori Agenti, chiuso il loro conto sugli attuali bollettari-marche, al 31 Dicembre 1912, inizieranno il 1° Gennaio 1913 le nuove operazioni sui bollettari sopra descritti, seguendo per le opportune registrazioni, le indicazioni segnate nelle diverse colonne, e cioè: nella colonna:

1 — il numero progressivo del versamento, cominciando dal numero 1, secondo le norme conosciute.

2 — il numero della proposta di trasferimento all'Istituto di Stato per quei soci che l'avranno sottoscritta, cominciando naturalmente dal N. 1, e si intende qui per numero della **proposta** quello che la Succursale o l'agente assegnerà progressivamente nel **bollettario delle ricevute delle proposte**, nelle rispettive Agenzie, fino a che la Direzione non avrà comunicato le designazioni assegnate alle proposte alla Sede Centrale;

3 — il numero di matricola come da libretto;

4 — il cognome ed il nome del socio;

5 — la data del versamento;



- 6 — l'indicazione del mese o dei mesi pei quali il socio versa;
- 7 — il numero delle quote per le quali il socio versa;
- 8 — 9 — i diritti di incasso ripartendoli opportunamente nelle due colonne: diritti di spettanza dell'agenzia e diritti di spettanza dell'Istituto;
- 10 — il numero complessivo delle quote versate rappresentate da un numero di lire;
- 11 — interessi per arretrati (che si applicheranno poi eventualmente in seguito con denominazione più opportuna, sostituita all'attuale « multe »)
- 12 — totali, e cioè: l'importo dei diritti di incasso con l'importo delle lire corrispondenti al numero delle quote.
- 13 — 14 — il versamento precedente ed il numero dell'agenzia per le operazioni che si facciano dal 1° Gennaio in poi;
- 15 — osservazioni eventuali.

ESEMPIO. — Per qualunque caso, nelle colonne da 1 a 6 e dal 13 in poi devono essere segnate le indicazioni volute e quindi per un socio di una quota che versi per un mese, pagando 10 centesimi per diritto di incasso ed una lira per la quota, l'agente segnerà: nella colonna 7, uno; nella colonna 8 L. 0,04; nella colonna 9 L. 0,06; nella colonna 10 L. 1; nella colonna 12 L. 1,10.

Per un socio di una quota che versi per quattro mesi pagando L. 0,40 per diritto di incasso e L. 4 per quote, l'agente segnerà, nella colonna 7, uno, nella colonna 8 L. 0,12; nella colonna 9 L. 0,28; nella colonna 10 L. 4; nella colonna 12 L. 4,40.

Per un socio di tre quote che versi per un mese pagando L. 0,30 per incasso e L. 3 per quota, l'agente segnerà nella colonna 7, tre; nella colonna 8 L. 0,12; nella colonna 9 L. 0,18; nella colonna 10 L. 3; nella colonna 12 L. 3,30.

Per un socio di tre quote che versi per tre mesi pagando L. 0,90 per diritto di incasso e L. 9 per quote, l'agente segnerà, nella colonna 7, tre; nella colonna 8 L. 0,27; nella colonna 9 L. 0,63; nella colonna 10 L. 9; nella colonna 12 L. 9,90.

Per un socio di otto quote che versi per un mese pagando L. 0,80 per diritti di incasso e L. 8 per quota, l'agente segnerà nella colonna 7, otto; nella colonna 8 L. 0,24; nella colonna 9 L. 0,56; nella colonna 10 L. 8; nella colonna 12 L. 8,80.

Gli agenti preleveranno i loro diritti di incasso mese per mese. La liquidazione delle provvigioni sarà liquidata con sistema il cui regolamento detta norme distinte dalla contabilità degli incassi.

Per tutto quanto, in riguardo alla tenuta del bollettario-marche non sia specificatamente disposto nelle suesposte istruzioni, valgono per ora le norme già conosciute di cui nelle "Norme per il funzionamento e la contabilità delle agenzie.,"

### Quitanzamento dei libretti.

#### **Quitanzamento dei libretti dei soci che in gennaio non fanno ancora dichiarazione di trasferimento all'Istituto di Stato.**

L'Agente, registrato, nel modo come si è detto, le quote versate dal socio nel bollettario-marche, prenderà il libretto del socio stesso, e sul medesimo annulerà con una riga rossa le finche ancora scoperte dell'ultima pagina dove sono quitanzate mensilità, e in

ogni caso, annoterà in fondo alla detta pagina: « **Il socio ha versato a tutto il 31 Dicembre 1912, quote mensili** ..... » qualunque sia la posizione del socio e cioè che esso sia in arretrato non oltre i 15 mesi, che sia in arretrato per sospensione dei versamenti, che abbia anticipato versamenti oltre il 1912, o che si trovi ad avere il libretto quitanzato per oltre tale data per avere ridotto il numero delle sue quote e non tenendo conto delle somme versate per spese di amministrazione, per diritti di Agenzia e per eventuali multe.

Nella pagina successiva, che intesterà al 1913, qualunque sia l'annata di intestazione della pagina precedente, applicherà le marche di quietanza. Valgono al proposito per ora le norme conosciute.

Quando, nel corso del 1913, il socio farà dichiarazione di passaggio all'Istituto di Stato, l'agente annullerà le finche ancora scoperte della pagina intestata al 1913, annotando in fondo alla pagina stessa: « **Versate in conto per essere trasferite all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni L.**..... » non conteggiando i cent. 10 addizionali, e nella pagina successiva che intesterà ancora al 1913, annullerà le finche corrispondenti alle mensilità per le quali il socio ha versato in anticipazione all'Istituto ed inizierà sulle altre il quitanzamento delle mensilità che il socio verserà all'Istituto di Stato.

Se, per contro, il socio firmerà in gennaio la proposta per il passaggio all'Istituto di Stato, l'agente, chiuso il conto al 31 Dicembre nel modo come si è detto, inizierà nella pagina immediatamente successiva, che intesterà al 1913 ed all'Istituto Nazionale delle assicurazioni, il quitanzamento delle mensilità che il socio versa con destinazione all'Istituto Statale.

Rimane così stabilito che nel libretto del socio che non fa immediatamente dichiarazione di voler trasferire all'Istituto di Stato le somme versate sino al 31 Dicembre 1912, devono risultare in modo preciso:

- 1° — la somma (totale delle quote) versata a tutto il 31 Dicembre 1912;
- 2° — la somma (totale delle quote) versata in anticipazione per essere trasferita in seguito all'Istituto di Stato;
- 3° — l'inizio dei versamenti con destinazione all'Istituto di Stato.

Sul libretto dei soci che in Gennaio firmeranno la proposta dovrà risultare semplicemente:

- 1° — la somma (totale delle quote) versata a tutto il 31 Dicembre 1912;
- 2° — l'inizio dei versamenti con destinazione all'Istituto di Stato.

### Elenchi mensili da spedire alla Sede.

È istituito un tipo speciale di elenco sul quale è riprodotta rigorosamente la incolonnatura portata dal bollettario-marche.

L'Agente non deve che ricopiare fedelmente sull'elenco le registrazioni [eseguite sul bollettario-marche, seguendo, in quanto siano applicabili, le norme conosciute, avvertendo che dovranno farsi due elenchi distinti:

a) — un elenco dei soci che hanno già sottoscritto le proposte di polizza per il passaggio all'Istituto Nazionale delle assicurazioni;

b) — un elenco dei soci che ancora non hanno sottoscritto le proposte di polizza per il passaggio all'Istituto Nazionale delle assicurazioni.

*Torino, 2 Gennaio 1913.*

LA DIREZIONE.



# ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

ROMA - DIREZIONE GENERALE - ROMA

Gestione provvisoria per la trasformazione della Cassa Mutua Coop. Italiana per le Pensioni

Sede locale: Via Susa, 5 - Torino



Torino, 11 Gennaio 1913.

*Egregio Signor Agente,*

Mi prego significarle che essendo, a termine dell'art. 18 del Regolamento 5 agosto 1912, n. 939, ammessa la franchigia postale e telegrafica fra la Sede Centrale e gli organi locali dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e che essendo questa Sede Centrale della Cassa Mutua Cooperativa Italiana per le Pensioni ed i suoi Agenti considerati, agli effetti della iniziata trasformazione dell'Ente, come organi locali dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni come tali, essi possono per tutto ciò che ha rapporto alla corrispondenza d'ufficio godere della franchigia postale.

Riporto in calce, a di lei norma, il testo preciso degli art. 18 e 19 del sopracitato Regolamento riguardante la franchigia postale e le accludo le fascette stampate e timbrate col timbro a secco che non può essere usato che da questa Sede, che ella dovrà, d'ora innanzi, adoperare nell'invio della corrispondenza a questa Sede.

Richiamo la di lei attenzione speciale sul 2° comma dell'art. 18 del sopracitato Regolamento là dove è tassativamente prescritto che tutta la corrispondenza spedita in franchigia postale deve riferirsi unicamente ed esclusivamente ad affari che concernino l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e conseguentemente la gestione provvisoria per la trasformazione di questa Cassa Mutua Pensioni.

Se le occorresse di dovere spedire a privati stampati e pubblicazioni di propaganda riguardanti le operazioni dell'Istituto Nazionale e conseguentemente quelle della gestione provvisoria per la trasformazione di questa Cassa Pensioni, sarà necessario che ella faccia uso delle buste che le spediremo a giorni, tenendo presente che tale distribuzione dovrà essere fatta unicamente in pieghi aperti.

*Avverto che il più piccolo abuso nell'uso della franchigia postale darà luogo alla immediata di lei revoca.*

*Per l'invio della corrispondenza in franchigia applicare semplicemente le unite fascette e indirizzi sui plichi e sulle buste. La corrispondenza in franchigia postale può essere spedita anche raccomandata.*

Colla massima osservanza,

IL DIRETTORE

ART. 18. — La corrispondenza della Sede Centrale e degli organi locali dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni con gli uffici pubblici e viceversa, quella della Sede Centrale con gli organi locali dell'Istituzione e viceversa e quella fra gli organi locali è ammessa a circolare con esenzione da tassa, anche in lettera o piego chiuso.

Tutta la corrispondenza di cui sopra deve riferirsi esclusivamente ad affari che concernono l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e deve portare sull'indirizzo l'indicazione « Istituto Nazionale delle Assicurazioni - Servizio postale ».

La distribuzione di stampati di propaganda per le operazioni dell'Istituto Nazionale, anche se a privati, può essere fatta in pieghi aperti con franchigia postale sia dalla Sede Centrale, sia dagli organi locali.

ART. 19. — Godono della franchigia telegrafica i telegrammi per affari di ufficio spediti a qualsiasi persona dalla Sede Centrale e dagli organi locali dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, secondo le norme che saranno stabilite d'accordo fra il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e quello delle Poste e dei Telegrafi.

Detti telegrammi sono, per tutti gli effetti, considerati come telegrammi di Stato in franchigia e ad essi si applicano le disposizioni relative a questi ultimi.

# ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

ROMA - DIREZIONE GENERALE - ROMA

Gestione provvisoria per la trasformazione della Cassa Mutua Coop. Italiana per le Pensioni

Sede locale: Via Susa, 5 - Torino

Egregio Signor Agente,

Con circolare in data 2 gennaio 1913 sull'oggetto: « Istruzioni sul servizio incassi dal 1° gennaio 1913 », si comunicava alla S. V. che per il quitanzamento dei versamenti eseguiti o da eseguirsi dai soci della Cassa Pensioni dal 1° gennaio 1913 in poi, sono stati istituiti: un nuovo tipo di bollettari marche di quitanza a tipo unico di L. 1,10 e un nuovo tipo di libretti marche da L. 5,50 da sostituire alle predette per i versamenti di 6 a 10 lire.

Convinti che la S. V. si sarà attenuta rigorosamente non solo a tale disposizione, ma, in genere, alle disposizioni tutte contenute nella predetta circolare, ed essenzialmente:

non avrà più accettato versamenti da soci che al 31 dicembre 1912 avessero versato solamente la mensilità di settembre 1911, perchè al precitato giorno tali soci erano decaduti da ogni loro diritto;

dal 1° gennaio corrente non avrà più accettato versamenti in conto di mensilità anteriori a tale data.

La invitiamo a voler spedire a questa Sede, con la massima sollecitudine possibile, tutti i bollettari marche vecchio modello che al 31 dicembre 1912 Ella avesse « in bianco », cioè non adoperati;

a volerci contemporaneamente indicare il numero delle marche rimaste inadoperate dopo la regolare chiusura della contabilità del dicembre stesso nell'ultimo bollettario messo in uso;

a volerci spedire subito, ove non li abbia spediti sempre, tutti i conti marche semestrali.

Tale invito Le rivolgiamo, costretti dalla urgente necessità di poter chiudere il suo conto marche, onde poter procedere con sollecitudine e colla massima esattezza alle operazioni di consegna di questa Azienda al R. Commissario liquidatore, nominato a termini della legge 4 aprile 1912, n. 305.

Coll'occasione L'avvertiamo che Le è stata fatta una prima spedizione di « Bollettini » e del materiale necessario alla sottoscrizione delle nuove forme di assicurazione statale, e che una seconda spedizione è in corso di preparazione.

La preghiamo ad ogni modo, ove tale materiale non le fosse pervenuto od altro glie ne occorresse, di rivolgersi a questa Direzione, che provvederà colla massima sollecitudine. A questa Direzione potrà pure rivolgersi per qualsiasi informazione o chiarimento potesse occorrerle.

Con circolare di cui stiamo curando la stampa, e che Le invieremo in settimana, Ella riceverà nuove specifiche precise istruzioni sul lavoro di sottoscrizione per la trasformazione dei libretti di questa Cassa in polizze di assicurazione statali.

In ultimo La invitiamo a voler opportunamente insistere presso i soci perchè essi riconfermino per il 1913 la loro riassicurazione alla Cassa Rimborsi, tenendo conto che il premio da pagarsi per detto anno è lo stesso già pagato per il 1912 e che lo si può esigere fino al 31 marzo prossimo, e che non si possono accettare soci nuovi.

In attesa, con osservanza,

Torino, 15 gennaio 1913.

Il Direttore

Dott. CARLO CHIAPPORI

# CASSA MUTUA COOPERATIVA ITALIANA PER LE PENSIONI

## Gestione provvisoria dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni

per le operazioni di trasformazione delle associazioni alla Cassa Mutua

Sede locale: Via Susa, 5 - Torino

Torino, 20 Gennaio 1913.

EGREGIO SIG. AGENTE,

A complemento delle istruzioni impartite, con le circolari precedenti, sulla numerazione dei libretti a madre e figlia delle ricevute e delle proposte stesse, questa Direzione comunica a complemento quanto segue:

Le proposte e relative ricevute saranno distinte in tre serie:

- N. .... Serie A. Termine fisso - Maggiorenni;
- N. .... Serie B. " " - Minorenni;
- N. .... Serie C. Capitali differiti.

Ad ogni serie verrà assegnata una numerazione distinta, a partire dal numero uno.

Tale numerazione delle ricevute deve essere regolarmente riportata sulle proposte, sul frontespizio in alto a sinistra, lasciando in bianco le linee in alto a destra per le "Indicazioni della Direzione", le quali saranno assegnate dalla Sede.

Le suddette numerazioni dovranno regolarmente essere proseguite senza interruzione sui libretti delle varie serie, man mano che saranno usati.

Le proposte devono essere inviate alla Sede man mano che gli Agenti le abbiano compilate, senza attendere la fine del mese. Quelle non esattamente compilate saranno rinviate oppure si richiederanno informazioni supplementari; e resta bene avvertito che fino a quando le proposte non siano esattamente compilate l'Agente non ha diritto alle relative provvigioni. Si fa speciale raccomandazione di domandare gl'indirizzi ai sottoscrittori.

D'altra parte, avendo constatato che diversi Agenti non hanno ricevuto qualche spedizione di materiale, la S. V. è pregata di fare pervenire un elenco dei moduli stampati di propaganda e materiale diverso che Le è giunto nel corrente gennaio, acciocchè, se sia del caso, Le venga completata la spedizione. Voglia anche sapere indicare il numero delle buste e delle fascette che potranno occorrerle per la spedizione di stampati e documenti rispettivamente ai soci o alla Sede.

Favorirà nello stesso tempo inviare il di Lei preciso indirizzo ed il numero e indirizzo di tutti i Collettori alle di Lei dipendenze, ai quali, occorrendo, verrà direttamente spedito il materiale di propaganda.

Le suddette indicazioni debbono da Lei venire indirizzate al nostro "Ufficio Proposte e Contratti".

Con la massima osservanza,

Il Direttore

Dott. CARLO CHIAPPORI



Corporate Heritage  
& Historical Archive

# CASSA MUTUA COOPERATIVA ITALIANA PER LE PENSIONI

## Gestione provvisoria dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni

per le operazioni di trasformazione delle associazioni alla Cassa Mutua

Sede locale: Via Susa, 5 - Torino

Torino, 24 Gennaio 1913.

*Egregio Sig. Agente,*

Parecchi Agenti hanno già fatto pervenire alla nostra Sede le prime proposte sottoscritte.

Pur apprezzando la loro lodevole sollecitudine, ci s'impone di fare pressantemente diversi rilievi desunti dall'esame di esse proposte.

Nutriamo fiducia che i Signori Agenti si uniformeranno rigorosamente alle seguenti istruzioni, se vogliono risparmiarsi la fatica di redigere più volte le proposte, fino a che non siano ritenute accettabili.

a) Non sarà mai raccomandato abbastanza agli Agenti di presentare ai soci le forme assicurative a termine fisso come le più convenienti, specialmente la tariffa I, essendo necessario guidare energicamente i soci nelle loro scelte; solo i contratti a termine fisso sono combinazioni di assicurazioni consigliabili a coloro che hanno famiglia e parenti.

b) I soci non hanno affatto obbligo di sottoscrivere i contratti in modo che la durata della nuova assicurazione, aggiunta all'anzianità, come soci della Cassa Pensioni, risulti non minore di 20 anni.

Qualunque socio invece può aderire alle forme di 10 e 15 anni indipendentemente dal numero degli anni di associazione precedenti. Solo i soci anziani che hanno non meno di 15 anni di associazione, possono aderire alla forma abbreviata di capitale differito di 5 anni.

c) La numerazione delle proposte e relative ricevute — non deve mai venire omessa.

Richiamandoci a questo proposito a quanto è detto nella precedente circolare in data 20 corr., insistiamo nel ricordare che lo spazio sul frontespizio delle proposte, in alto a destra, sotto la dicitura « Indicazioni della Direzione », deve essere lasciato libero.

d) Non si segni il contributo, al quale il contraente si obbliga, sotto la forma: « L. 1,10 - L. 2,20 » ecc., ma invece sotto la forma: « una quota mensile », « due quote mensili », ecc.

e) Si è constatato su qualche proposta la mancanza della durata del contratto. È quasi superfluo fare notare che simile mancanza è gravissima e il contratto sarebbe invalidato.

f) Si noti sempre la professione dell'assicurato se questi è maggiorenne, del legale rappresentante se l'assicurato è minorenni, o la situazione di famiglia.

g) Si è presentato a questa sede qualche socio con moduli di proposte, stati loro rilasciati dagli Agenti. Questo è assolutamente vietato. L'Agente dovrà compilare esso stesso la proposta, e la farà sottoscrivere in sua presenza al contraente. A costui deve invece venire rilasciata la ricevuta speciale, portante lo stesso numero della proposta sottoscritta.

h) Si raccomanda ai Signori Agenti di compilare le proposte con calligrafia chiara e facilmente leggibile, anche a scanso di future contestazioni.

i) Nell'indicazione dei beneficiari, per l'eventuale rimborso in caso di morte, si consiglia, nell'interesse dei contraenti e loro eredi, di scegliere preferibilmente persone non minorenni, per evitare i vincoli legali che sarebbero posti sulle somme spettanti a minorenni.

l) **Importantissima.** L'Agente deve sempre, quando si tratti di assicurati a termine fisso, provvedere, onde possa rispondere con sicura coscienza, alle tre domande che gli sono poste in calce al modulo:

« Conoscete personalmente l'assicurato? »

« Vi siete assicurati della sua identità personale? »

« Credete che sia di salute normale? »

Dare risposta a siffatti quesiti è di una semplicità comune, seguendo gli usi delle Casse di Risparmio e degli Uffici Pubblici. Perciò quando l'Agente non conosca personalmente l'assicurato, è necessario che insista perchè questi, con l'esibizione di documenti idonei, o in altro modo, provi la sua identità.

Accertata l'identità, l'Agente potrà anche, con soddisfacente sicurezza, formarsi un criterio esatto della normalità della salute dell'assicurato.

La firma dell'Agente non deve mai mancare, insieme al timbro dell'Agenzia, nello spazio all'uopo riservato.

Le proposte non possono essere subordinate ad alcuna condizione oltre a quelle esplicitamente sostenute nei moduli dei contratti, pena la nullità del contratto, e in questo caso le proposte saranno respinte.

Con perfetta osservanza

Il Direttore: Dott. CARLO CHIAPPORI.



# CASSA MUTUA COOPERATIVA ITALIANA PER LE PENSIONI

Gestione provvisoria dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni  
per le operazioni di trasformazione delle associazioni alla Cassa Mutua

Sede locale: Via Susa, 5 - Torino



Torino, Febbraio 1913.

Egregio Signor Agente,

Mi pregio di richiamare l'attenzione dei signori Agenti sugli argomenti svolti nella presente circolare e sarò loro grato se essi vorranno, dandoci la loro ambita collaborazione, uniformare la loro attività alle norme seguenti:

**Sul recesso.** — Molti Agenti ci muovono domande riflettenti le modalità sul recesso.

Si risponde agli Agenti che per ora le domande di recesso non possono venire accolte nè da questa Sede nè dalle Agenzie: perchè, in base alla legge 4 aprile 1912 e relativo regolamento 5 agosto, il Regio Commissario che sarà chiamato ad assumere la gestione di questa Cassa, dovrà, entro 90 giorni da quello della sua nomina, procedere all'accertamento della situazione patrimoniale dell'Istituto ed alla determinazione dei diritti dei singoli soci, accertamenti che dovranno poscia venire approvati dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del Regno. Soltanto dal giorno dell'avvenuta pubblicazione ed entro i 60 giorni successivi e colle modalità che saranno dettate a suo tempo dal Regio Commissario, potranno venire presentate le domande di recesso.

Ed occorrerà che gli Agenti nostri sconsiglino vivamente il recesso, avvertendo ed ammonendo tali soci sulla impossibilità di ritirare a breve scadenza le somme ad essi spettanti, prevedendo la legge un periodo triennale per la liquidazione, durante il quale non si potranno ritirare che gli interessi delle somme da versarsi, man mano che siano liquide, su libretti a risparmio vincolati; perdurando la liquidazione oltre un triennio poi si potrà autorizzare il pagamento di acconti sul capitale.

I signori Agenti quindi debbono rifiutarsi dall'accettare domande di recesso ed avvertire i soci che queste non potranno venire accolte che tra una data non inferiore a cinque o sei mesi.

**Sulla interpretazione dell'articolo II delle prescrizioni per la sottoscrizione dei contratti.** — Molti Agenti non hanno ancora compreso nel suo retto significato il detto articolo. Esso va così inteso: se un socio della Cassa Pensioni è minorenne, questo socio non potrà risultare assicurato per un contratto a *termine fisso*; invece, assicurato deve essere il suo legale rappresentante. A questa dizione di « legale rappresentante » l'Istituto Nazionale intende dare la interpretazione più lata; perchè se l'Istituto si è a ragione preoccupato di impedire in ogni modo illecite cessioni o trasferimenti a base di speculazione, esso vuole invece in ogni modo favorire coloro che desiderano proseguire il loro atto di previdenza. E così se il padre avrà ad es. compiuto gli anni 50 e non potrà quindi risultare assicurato, lo potrà la madre o qualche altro membro della famiglia; solo importa che l'assicurazione abbia per beneficiario il socio minorenne.

Nelle assicurazioni a capitale differito, l'assicurato dovrà essere il minorenne stesso; naturalmente figurerà come contraente il padre, la madre, o il legale rappresentante, essendo il minorenne incapace di obbligarsi.

E giova ancora avvertire che, con interpretazione estensiva, l'Istituto accorda di fruire dei benefici delle assicurazioni a capitale differito o a termine fisso anche a quei membri della famiglia dei soci non eventualmente iscritti alla Cassa Mutua; così, ad esempio, un marito potrà suddividere le quote sue in due polizze, su una delle quali risulti come assicurata la moglie; un padre potrà far apparire come assicurato per un contratto di capitale differito i figli non associati alla Cassa Pensioni.

Ed è utile ancora avvertire che nulla osta a che un socio della Cassa Pensioni trasferisca le sue quote all'Istituto Nazionale in due o più distinti contratti a capitale differito ed a termine fisso per diverse durate; sempre però che il numero delle quote di ciascun assicurato non superi il numero di 10.



### **A quale forma di combinazione debbono i soci dare la loro preferenza? —**

Dalle proposte trasmesse dai signori Agenti sino ad ora alla nostra Sede risulta che molti soci hanno seguito i suggerimenti di incompetenti, in questioni di assicurazioni, dando la preferenza alle combinazioni a *capitale differito* in confronto di quelle a *termine fisso*.

Noi temiamo che gli associati alla Cassa Mutua non abbiano bene compreso lo scopo dell'assicurazione a termine fisso, che merita tutta la preferenza dei soci.

Tale forma di assicurazione presenta, in confronto di quella a capitale differito, il grande vantaggio di garantire, con certezza assoluta, un beneficio, sia che l'assicurato sia vivo alla scadenza, sia che premuoa. Ed infatti un assicurato il quale prescelga la tariffa N. 1, e cioè un'assicurazione a termine fisso con rimborso del premio unico iniziale e dei premi successivi mensili, in caso di morte dell'assicurato prima del raggiungimento dell'epoca della assicurazione, si procura i benefici seguenti: Se egli è in vita allo scadere del termine dell'assicurazione, egli percepirà la somma assicurata, o la avrà il beneficiario od i beneficiari designati. Se invece premuore, i suoi eredi avranno immediatamente diritto a riscuotere l'intero ammontare della quota di riparto di Cassa Pensioni, nonchè le lire mensili pagate dall'inizio dell'assicurazione sino al decesso; cesseranno immediatamente i versamenti ed alla scadenza del contratto avranno pieno diritto alla somma assicurata.

Tale forma di previdenza è quindi preferibile e sommamente raccomandabile ai soci della Cassa Pensioni, perchè, coll'assicurazione a termine fisso, si provvede a svariati bisogni famigliari, si compie un atto di solidarietà che va oltre la vita della persona che lo adempie. Con questa vera e propria assicurazione si provvede ad un duplice bisogno: in caso di vita ed in caso di morte. Qualunque persona può infatti procurare un certo beneficio a sè medesimo se sopravvive, od in caso contrario alle persone a lui care, che godranno il frutto della benintesa previdenza, senza l'aggravio di alcun sacrificio. E tale utile inconfutabile, innegabile, deve giovare a fare apprezzare ai soci i benefici del contratto a *termine fisso*, anche se questa forma sia lievemente meno remunerativa di quella a capitale differito, e renda necessario premunirsi, con un periodo di biennale attesa, contro coloro che, senza le opportune restrizioni, muterebbero l'assicurazione in un affare di speculazione.

Ai nostri Agenti quindi il divulgare tra i soci tali intendimenti.

**Per l'aumento delle quote.** — Mai abbastanza è raccomandabile la propaganda per l'aumento delle quote, specialmente data la concessione di far fruire del beneficio della assicurazione vari membri della stessa famiglia. E tale aumento si impone a coloro che intendono di convertire il contratto in una rendita vitalizia, perchè solo con risparmi adeguati e per una lunga serie di anni è possibile sperare in una rendita o pensione degna di tale nome.

**Per i soci anziani e per quelli risiedenti all'estero.** — Molti Agenti ci chiedono: come dobbiamo comportarci verso i soci che, avendo un'età di oltre 60 anni, non possono stipulare un contratto a termine fisso nè a *capitale differito*?

Occorre avvertire questi soci che l'Istituto Nazionale di Assicurazioni sta studiando tariffe riferentisi ad essi, onde estendere anche a tali soci anziani i benefici dell'assicurazione; ci riserviamo dare informazioni al riguardo agli Agenti, nel termine più breve possibile.

Per intanto possono accettare le proposte per contratti a *capitale differito* o per rendite vitalizie per età non comprese in tariffa, salva la riserva di definire prossimamente i suddetti contratti.

E così, per i soci i quali risiedono all'estero, in attesa che siano rese note le modalità per la validità della estrinsecazione della volontà di essi, avvertiamo gli Agenti che essi potranno continuare ad accettare versamenti che terze persone eseguissero in nome di questi soci, e ad accettare pure, sempre in via provvisoria e con riserva, le proposte che, per tali soci, fossero sottoscritte da persone di famiglia. Trattandosi di soci minorenni, la proposta sarà senz'altro valida, se firmata dal padre o dal legale rappresentante.

Per le assicurazioni a *termine fisso* a favore di persone risiedenti all'estero potrà facilmente provvedersi perchè un parente prossimo, in buone condizioni di salute, divenga assicurato-contrante per un contratto di tale natura, però riservando il beneficio dell'assicurazione all'assente; in altre parole, si consideri l'assente come un minorenne cui sia riservato il beneficio dell'assicurazione a termine fisso, in caso di premorienza dell'assicurato e anche alla scadenza del contratto.

Voglia uniformarsi ai criteri esposti nella presente circolare.

Con distinta osservanza,

LA DIREZIONE

# CASSA MUTUA COOPERATIVA ITALIANA PER LE PENSIONI

## IN LIQUIDAZIONE

*Sede locale dell'Istituto Nazionale: Via Susa, 5 - Torino*



Torino, 19 Febbraio 1913.

EGREGIO SIGNOR AGENTE,

In seguito a intelligenze prese con questa Cassa Pensioni, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ha dato istruzioni ai suoi Agenti di agevolare ai soci della Cassa, che ne facessero eventualmente richiesta, il passaggio anche al ramo delle assicurazioni ordinarie dello stesso Istituto. E ciò, impegnandosi l'Istituto medesimo di accettare per conto di detti soci, l'accreditamento delle relative quote di riparto in conto dei premi dovuti per i nuovi contratti sottoscritti, ed inoltre avvertendo gli Agenti che anche queste operazioni, come tutte le altre che riguardino il passaggio dei soci della Cassa Mutua alle forme speciali di previdenza loro offerte dall'Istituto di Stato, sono di competenza esclusiva di questa Cassa Mutua e dei suoi rappresentanti (succursali ed agenzie locali); e che quindi anche per queste operazioni, che dovranno essere compiute a mezzo degli Agenti della Cassa, sarà a questi corrisposta la convenuta provvigione per le quote trasferite all'Istituto.

In pari tempo la Direzione Generale dell'Istituto ha disposto affinché gli Agenti della Cassa, che lo desiderino, possano prestare la loro opera pure per la produzione delle assicurazioni ordinarie, in quest'ultimo caso facendo capo alle Agenzie Generali dell'Istituto; ed ha a queste raccomandato di mettersi in diretto contatto con gli Agenti locali della Cassa, dei quali ha dato l'elenco e l'indirizzo, e di collaborare attivamente con essi, fornendo ai soci della Cassa che ne le richiedessero, informazioni e consigli, e rinviandoli, a seconda dei casi, ai rappresentanti locali della Cassa, ovvero anche a questa Sede, per avere ulteriori schiarimenti, per eventuali reclami e per la trattazione di casi speciali.

Come Ella ben vede, adunque, la Direzione Generale dell'Istituto Nazionale è animata dalle più favorevoli disposizioni



verso la benemerita classe degli Agenti della Cassa, a pro dei quali io continuerò tuttavia a spiegare il mio più vivo interessamento.

I provvedimenti adottati dalla Direzione Generale dell'Istituto, che ho sopra ricordati, più che un affidamento, rappresentano un impegno — ed in questo senso sono autorizzato a fare ai signori Agenti della Cassa le più ampie dichiarazioni — che essa si varrà dell'opera degli Agenti stessi nella organizzazione del futuro esercizio delle assicurazioni popolari, tostochè di questo servizio si saranno potute determinare le esigenze.

Ed io non dubito che la S. V., pienamente rassicurata su ciò, si adoprerà con quella maggiore solerzia di cui ha dato prova sin qui, affinchè l'auspicata trasformazione di questa Cassa si effettui nel modo più soddisfacente, ed i numerosi atti di previdenza al cui compimento ha dato il concorso illuminato del suo consiglio e della sua opera perseverante, siano continuati con quelle nuove forme di previdenza razionale, offerte dai due Istituti di Stato, che meglio siano atte a soddisfare i particolari bisogni degli associati.

Affinchè le sia agevolato il compito affidatole nel campo delle assicurazioni ordinarie, così per i soci della Cassa come, eventualmente, per i non soci, sarà però opportuno che anch'Ella procuri di prendere subito accordi con l'Agenzia Generale dell'Istituto Nazionale in codesta provincia, per guisa che si stabilisca fin d'ora fra i vari organi destinati a funzionare nell'ambito delle assicurazioni statali, quella più perfetta intesa, quella maggior concordia d'intenti e di opere, nella quale - come di ogni altra impresa umana - io credo riposi il successo finale di quella impresa nobilissima al cui compimento tende principalmente l'Istituto delle Assicurazioni di Stato: la diffusione della previdenza popolare.

Mi riservo d'inviarle ulteriori istruzioni per ciò che riguarda le modalità che Ella dovrà osservare, nei suoi rapporti con questa Sede, per il passaggio dei soci della Cassa alle assicurazioni ordinarie.

Con la massima osservanza,

Il R. Commissario

A. STELLA

AGENZIA DI ALESSANDRIA  
**GIUSEPPE & LUIGI F.lli CORNAGLIA**  
 PIAZZETTA DELLA LEGA  
 ANGOLO VIA MILANO e VIA UMBERTO I

AGENZIA DI ALESSANDRIA  
**GIUSEPPE & LUIGI F.lli CORNAGLIA**  
 PIAZZETTA DELLA LEGA  
 ANGOLO VIA MILANO e VIA UMBERTO I

*Egregie Collega,*

*Facendo seguito alla nostra Circolare 18 Febbraio u. s. vi comunichiamo oggi l'esito dei nostri passi fatti verso la Direzione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.*

*In risposta al Memoriale da noi presentato in data 17 Febbraio 1913 il Regio Commissario Sig. Comm. A. Stella, ci scrisse la seguente lettera:*

*Torino, 10 Marzo 1913.*

Sigg. Fratelli CORNAGLIA

ALESSANDRIA

Giusta l'impegno assunto, ho comunicato a suo tempo, alla Direzione Generale dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni il memoriale dalle SS. LL. presentatomi; ed essendomi di poi recato a Roma, ho rinnovato ai preposti dell'Istituto le raccomandazioni che già avevo fatto per iscritto.

Ora mi è gradito di partecipare alle SS. LL. che quella Direzione Generale mi ha, nel modo più categorico dichiarato che le assicurazioni popolari sono state espressamente escluse dalla concessione fatta agli Agenti generali dell'Istituto, e che, non essendovi alcun impegno nei rapporti coi detti Agenti generali, non vi è alcuna ragione da parte dell'Istituto di non avvalersi, per le assicurazioni popolari, dell'opera degli Agenti della Cassa.

L'Istituto non ha però ancora provveduto alla organizzazione propria per le assicurazioni popolari; e poichè la collaborazione degli Agenti della Cassa non può essere coordinata a tutta la organizzazione dei servizi proprii dell'Istituto, quella Direzione Generale non è in grado, per ora, di prendere concrete risoluzioni per ciò che si attiene alla definitiva assunzione in servizio del personale occorrente per questo ramo delle assicurazioni statali.

Queste le dichiarazioni fattemi e le ragioni espostemi da quella Direzione Generale, che mi è gradito di portare a conoscenza delle SS. LL. affinchè si compiacciano di darne comunicazione ai loro Colleghi.

Come ho già rilevato nella mia precedente circolare in data 19 febbraio, la Direzione Generale dell'Istituto, più che con le parole e con gli affidamenti, ha dimostrato coi fatti e con le istruzioni date ai proprii Agenti, il suo più vivo attaccamento agli Agenti della Cassa, ed il fermo proposito di salvaguardarne efficacemente gli interessi in tutto il lavoro di trasformazione dei libretti dei soci della Cassa in contratti di assicurazione statale, e di volere altresì valersi della loro opera di produttori anche per l'assicurazione dei non soci.

A questo scopo l'Istituto ha anche testè diramate ai suoi Agenti nuove istruzioni che confermano questo proposito, e ne assicurano l'attuazione.

Non può quindi esservi dubbio che, non appena il servizio delle assicurazioni popolari sia organizzato, potranno agli Agenti della Cassa essere garantite quella maggiore sicurezza e quella continuità di lavoro alle quali giustamente aspirano.

Confido pertanto che le SS. LL. e gli onor. Colleghi adempiendo con zelo il compito loro affidato porgeranno a me, se ne sarò richiesto, sempre nuove occasioni di segnalare a quella Direzione Generale le loro benemerienze ed il loro buon diritto a particolari riguardi.

Colla massima osservanza

IL REGIO COMMISSARIO  
A. STELLA.

*A questa lettera noi abbiamo creduto bene insistere con due telegrammi, onde avere altri affidamenti più categorici; ma i medesimi rimasero senza risposta.*

*Però in questo frattempo, per mezzo di persona a noi fida, abbiamo avuto da Roma le medesime promesse, coll'assicurazione che non si tratta che del tempo necessario per la riorganizzazione dei servizi proprii dell'Istituto Statale, perchè queste promesse diventino un fatto compiuto.*

*Di fronte a questo stato di cose, non possiamo assumerci la responsabilità di consigliarvi qualsiasi atto che potrebbe esservi di danno e che col tempo potreste rimproverarci.*

*Staremo però sempre vigili alla tutela degli interessi collettivi degli Agenti e sempre pronti a diramare ai singoli, tutte quelle proposte che in merito alla sospensione del lavoro, alle dimissioni, ecc. una maggioranza di Voi fosse per proporci.*

Alessandria, 27 Marzo 1913.

IL COMMITATO PROMOTORE.



Signor

**Agente dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni**

Gestione provvisoria per la trasformazione della Cassa Mutua C. I. Pensi



Corporate Heritage  
& Historical Archive



# Cassa Mutua Cooperativa Italiana

## PER LE PENSIONI

Autorizzata a funzionare con R. Decreti in data 10 Marzo 1904, 8 Febbraio 1907 e 16 Maggio 1909  
a sensi delle Leggi 26 Gennaio 1902, N. 9, 7 Luglio 1907, N. 533  
e Regolamenti 21 Luglio 1902, N. 846 e 8 Dicembre 1907, N. 840

SEDE CENTRALE: Via Susa, 5 (Palazzo proprio) - TORINO



Data del timbro postale.

EGREGIO SIGNORE,

A riscontro di lei pregiata lettera, raccomandata, mi pregio significarle che la domanda di recesso che con tale lettera e diffida giudiziaria ella ha rivolto a questa Cassa Pensioni non ha alcun valore legale e non può nè essere accolta, nè essere presa in considerazione.

A termini infatti dell'art. 23 della legge 4 aprile 1912, n. 305, entrata in vigore il 1° gennaio di quest'anno 1913, prima di accettare domande di recesso il R. Commissario chiamato ad assumere l'amministrazione di questa Cassa dovrà procedere all'accertamento della situazione patrimoniale ed alla determinazione dei diritti dei singoli soci, nonché alla quota percentuale di patrimonio ad essi spettante, e tali accertamenti dovranno essere poi sottoposti all'esame del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e da questi approvati. Eseguiti tali accertamenti ed ottenuta l'approvazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (per il che occorreranno almeno sette od otto mesi di tempo) si procederà alla loro pubblicazione sulla GAZZETTA UFFICIALE, e soltanto dal giorno dell'avvenuta pubblicazione e per 60 giorni consecutivi, e colle norme che verranno a suo tempo indicate dal R. Commissario, potranno essere presentate ed accolte le domande di recesso.

Colgo l'occasione per farle notare come nessun interesse abbiano i soci a valersi della facoltà del recesso, perchè in tal modo non solo corrono l'alea pericolosa della liquidazione, che importerà una notevole perdita nelle somme ad essi spettanti (data tanto più l'attuale situazione del mercato finanziario ed il ribasso subito dalla rendita e dagli altri titoli di Stato), ma non potranno neppure ritirare immediatamente le somme ad essi spettanti. Queste infatti, a termini



dell'art. 64 del regolamento 5 agosto 1912, n. 939, dovranno essere depositate su libretti a risparmio vincolati, sui quali, per i primi tre anni, non si potranno riscuotere che gli interessi, e solo dopo tale termine potrà man mano, con successivi acconti, riscuotersi anche il capitale.

Aggiungo ancora che per i soci minorenni, anche se i loro genitori o tutori prescegliranno la forma del recesso, non si potrà far luogo al rimborso delle somme versate a questa Cassa Pensioni, ma queste dovranno invece, a termini degli art. 224 e 225 del Codice Civile, essere depositate su libretti di risparmio vincolati sino alla maggiore età.

I soci invece che passeranno al monopolio statale, vedranno trasportata sulla polizza emessa a loro favore dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni l'intera somma ad essi spettante dal riscatto del libretto di Cassa Pensioni senza andare incontro ad alcuna perdita o diffalco. Ciò perchè l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni non solo assumerà in proprio tutte le spese per la trasformazione dei libretti di Cassa Pensioni in polizze, ma assorbirà inoltre, al preciso valore di bilancio, quella parte di capitale spettante ai soci che passeranno al monopolio statale.

Tale somma verrà iscritta sulla nuova polizza come versamento di premio unico anticipato, ed i soci di questa Cassa potranno a loro piacere, o continuare a versare anche per l'avvenire le quote che pagavano a questa Cassa Pensioni (in ragione di L. 1,10 mensili per quota), od aumentarle fino al limite massimo di 10, od anche cessare i pagamenti.

Aggiungo infine che sulle polizze emesse dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni potranno i soci chiedere ed ottenere somme in prestito fino alla concorrenza della quota di riparto della Cassa Mutua Pensioni.

A parte le spedisco gli ultimi numeri del nostro BOLLETTINO UFFICIALE ed altri opuscoli e comunicazioni, dalle quali ella potrà desumere quali siano le precise condizioni di polizza e di tariffa dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni fatte ai soci di questa Cassa, e potrà inoltre persuadersi come sia vantaggio assoluto dei soci di optare per il passaggio alle nuove forme di assicurazioni statali garantite dallo Stato, e per la loro varietà soddisfacenti a bisogni vari, anzichè per il recesso.

Colla massima osservanza,

Il Direttore

Dott. CARLO CHIAPPORI



Corporate Heritage  
& Historical Archive

# Le disposizioni legislative sulla Cassa Mutua

## Legge 4 aprile 1912, n. 305.

### Art. 22.

E' vietato in Italia l'esercizio delle associazioni tontinarie o di ripartizione, sia nazionali che estere.

Il ministro di Agricoltura, Industria e Commercio provvederà, entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge, a norma della legge 26 febbraio 1912, numero 9, alla nomina di un Commissario regio per ciascuna associazione nazionale od estera, il quale procederà allo accertamento della situazione patrimoniale e alla determinazione dei diritti dei singoli soci nonché delle quote percentuali loro spettanti.

Il Commissario assume l'amministrazione dell'associazione con tutti i poteri dei liquidatori delle società di commercio.

Le forme ed i modi della gestione straordinaria saranno determinati dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Gli atti attinenti alla liquidazione saranno esenti delle tasse di registro e bollo.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge restano sospese le dichiarazioni di decadenza dei soci per causa di morosità nonché le eliminazioni per morte.

Spettano agli eredi dei soci tutti i diritti derivanti dallo Statuto dell'associazione e dalle disposizioni della presente legge.

Agli effetti del divieto di esercizio e dei provvedimenti contenuti nel presente articolo s'intendono estese alle associazioni tontinarie o di ripartizione, sia nazionali che straniere, le disposizioni del primo comma dell'art. 2 della presente legge.

### Art. 23.

E' ammesso per i soci delle associazioni tontinarie o di ripartizione nazionali il diritto al recesso, che

può essere esercitato entro sessanta giorni dalla pubblicazione fatta dal Commissario regio degli accertamenti di cui è cenno nel comma secondo dell'articolo precedente nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio degli annunci ufficiali della Provincia nella quale ha sede l'associazione.

I soci che entro il detto termine non avranno espresso la volontà del recesso si intenderanno, se operai, iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza, se non operai si considereranno assicurati, per un contratto di rendita vitalizia o per un capitale differito, presso l'Istituto Nazionale di Assicurazioni. Le operazioni di riparto fra la Cassa Nazionale di Previdenza e l'Istituto Nazionale di Assicurazioni, saranno dal Commissario, di cui all'articolo precedente, compiute con l'assistenza di un delegato per ciascuno dei due Istituti.

### Art. 24.

I soci delle imprese tontinarie o di ripartizione nazionali che, in virtù della presente legge, sono iscritti presso la Cassa Nazionale di Previdenza e quelli che saranno assicurati presso l'Istituto Nazionale continueranno nei versamenti, a cui erano obbligati verso le loro associazioni alle quali appartenevano, salva in loro facoltà di aumentare i contributi, osservando le norme che all'uopo saranno stabilite nel regolamento.

I soci delle imprese tontinarie iscritti o assicurati come sopra saranno accreditati presso la Cassa Nazionale di Previdenza o presso l'Istituto Nazionale di Assicurazioni, sotto forma di versamenti un'ci anticipati per costituzione di rendite vitalizie, o di capitale differito, delle quote che ad essi potranno spettare sul patrimonio delle associazioni cui appartengono.

## Regolamento 5 agosto 1912, n. 939.

### Art. 25.

I provvedimenti del Ministero, menzionati nel presente titolo potranno essere esclusivamente impugnati con ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato, a norma dell'art. 22 della legge sul Consiglio di Stato, testo unico, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, numero 638, senza che possa esserne sospesa l'esecuzione.

### Art. 61.

I Commissari Regi, di cui all'art. 22 della legge, entro novanta giorni dalla data del decreto di nomina, procederanno:

a) alla determinazione della percentuale di patrimonio spettante ad ogni quota sociale in relazione alla data di sottoscrizione, tenuto conto dell'ammontare dei versamenti fatti, aumentati dei relativi interessi calcolati sulla base del rendimento medio annuo degli investimenti, e delle quote di beneficio derivanti dalla mortalità e dalla decadenza verificatesi in ciascuno degli anni durante i quali il possessore è stata associato.

b) all'accertamento della situazione patrimoniale dell'associazione o impresa, e per le associazioni o imprese estere all'accertamento della parte di patrimonio spettante agli associati italiani;



c) alla determinazione delle percentuali di patrimonio spettanti a ciascuna quota in relazione agli accertamenti di cui alla precedente lettera b.

#### Art. 62.

I Commissari presenteranno il piano di riparto, contenente gli accertamenti e le determinazioni di cui nell'articolo precedente, al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, insieme con una relazione illustrativa.

Ottenuta l'approvazione del piano di riparto da parte del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, i Commissari delle associazioni estere procederanno alle ulteriori operazioni di liquidazione con le norme indicate nel Codice di commercio; i Commissari delle associazioni nazionali invece pubblicheranno nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunci ufficiali della Provincia nella quale ha sede ciascuna associazione, il piano di riparto, con avviso agli associati che il recesso può essere esercitato, a norma dell'art. 23 della legge, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione.

#### Art. 63.

Trascorso il termine per la presentazione della domanda di recesso, il Commissario di ciascuna associazione nazionale, con l'assistenza di un delegato dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e di un delegato della Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, procederà al riparto degli associati nei tre gruppi seguenti:

1° associati che hanno presentato domanda di recesso;

2° associati che hanno chiesto di essere iscritti all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni o che devono esservi iscritti di diritto;

3° associati operai che hanno diritto di essere iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza.

Il Commissario procederà poi al riparto del patrimonio delle associazioni in tre parti corrispondenti al complesso delle quote spettanti agli associati di ciascuno dei gruppi predetti.

La quota di patrimonio spettante ai soci recedenti sarà amministrata dal Commissario, coi poteri dei liquidatori delle Società di commercio.

#### Art. 64.

Per gli associati recedenti delle associazioni tontinarie o di ripartizione nazionali, il Commissario verserà presso un Istituto di credito o risparmio che sarà designato nel decreto di nomina, in altrettanti libretti fruttiferi di deposito a risparmio al portatore, man mano che si renderanno liquide, le attività della parte di patrimonio assegnata agli stessi soci recedenti in base al piano di riparto approvato.

Il diritto di ciascun socio recedente non sarà esigibile che a liquidazione compiuta; saranno però esigibili gli interessi maturati. Se la liquidazione non sarà compiuta nel termine di tre anni, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio potrà autorizzare il pagamento di tutte o parte delle somme iscritte in ciascun libretto.

#### Art. 65.

Le obbligazioni verso terzi, assunte dalle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione nazionali e legalmente sussistenti, saranno ripartite in quote proporzionali alle quote di patrimonio assegnato in corrispondenza dei tre gruppi di associati. Spetta rispettivamente al Commissario, all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ed alla Cassa Nazionale di Previdenza di provvedere al servizio relativo.

#### Art. 66.

Le competenze spettanti ai Commissari sono pagate sui fondi dell'associazione o impresa nella misura che sarà determinata nel regio decreto di nomina di ciascun Commissario.

#### Art. 67.

Per gli associati delle associazioni tontinarie o di ripartizione nazionali assicurati presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni il Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto potrà fissare condizioni speciali di tariffa, a norma dell'art. 4, n. 5, del presente regolamento. Le tariffe sopraindicate saranno mantenute, salvo le cautele che il Consiglio d'Amministrazione intenderà di stabilire, anche quando gli associati volessero versare premi superiori ai contributi ai quali erano obbligati presso le associazioni predette.

# Gestione provvisoria dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni

per le operazioni di trasformazione delle associazioni  
alla Cassa Mutua Cooperativa Italiana per le Pensioni (in liquidazione)

Sede locale dell'Istituto Nazionale: Via Susa, 5 - Torino

## Istruzioni ai Signori Agenti

### Per la compilazione esatta delle Proposte e per la validità dei Contratti

In seguito all'esame delle proposte finora pervenute a questa Sede, furono emanate le seguenti norme e disposizioni che comunichiamo ai signori Agenti, per quanto in buona parte siano già, per effetto delle circolari precedenti, a loro cognizione.

E facciamo nuova viva raccomandazione perchè ai criteri esposti venga scrupolosamente informata la redazione delle nuove proposte, allo scopo di raggiungere quella precisione che è condizione strettamente necessaria in questo genere di lavori.

**I. Omissione della numerazione e indicazione della serie.** — Richiamiamo le disposizioni impartite con le nostre circolari 20 e 24 gennaio, sulla distinzione delle proposte in tre serie e relativa numerazione.

E' detto nella circolare 20 gennaio:

« Le proposte e relative ricevute saranno distinte in tre serie:

« N. . . . . Serie A. Termine fisso - Maggiorenni;

« N. . . . . Serie B. » » - Minorenni;

« N. . . . . Serie C. Capitali differiti.

« Ad ogni serie verrà assegnata una numerazione distinta, a partire dal N. 1.

« Tale numerazione delle ricevute deve essere regolarmente riportata sulle proposte, sul frontespizio in alto a sinistra, lasciando in bianco le linee in alto a destra per le « Indicazioni della Direzione », le quali saranno assegnate dalla Sede.

« Le suddette numerazioni dovranno regolarmente essere proseguite senza interruzione sui libretti delle varie serie, man mano che saranno usati ».

Ed in quella del 24 gennaio si aggiunge:

« c) la numerazione delle proposte e relative ricevute non deve mai venire omessa.

« Richiamandoci a questo proposito a quanto è detto nella circolare in data 20 corr.

« insistiamo nel ricordare che lo spazio sul frontespizio delle proposte, in alto a destra, sotto la dicitura « Indicazioni della Direzione » deve essere lasciato libero ».

**II. Mancanza della professione.** — Viene spesso omessa sulle proposte l'indicazione della professione degli assicurati, mentre essa è importantissima per ragioni statistiche.

Quando l'assicurato o il titolare del libretto di Cassa Pensioni è minorenni, dovranno essere indicate le condizioni civili della famiglia.



**III. Mancanza dell'età dell'assicurato.** — Mancando la data di nascita dell'assicurato, la proposta sarà tenuta in sospenso, in attesa che tale indicazione venga fornita.

**IV. Capitale differito - Assicurato con più di 60 anni.** — Si trovano proposte nelle quali l'assicurando ha sottoscritto un contratto a capitale differito, mentre, avendo egli superato i 60 anni, dalle tariffe non risultano le condizioni contrattuali per la sua età.

I signori Agenti possono accettare questi contratti, con riserva di ulteriore definizione delle condizioni di tariffa e di durata, poichè l'Istituto Nazionale consente la sottoscrizione dei contratti a *capitale differito* anche per i soci che hanno superato i 60 anni, riservandosi però di determinare le condizioni speciali, come pure le altre condizioni eccezionali da adottarsi per il conseguimento di pensioni vitalizie a scadenza più breve.

L'assicurando con la sottoscrizione della proposta cede la quota di riparto all'Istituto per il contratto che crederà più conveniente appena siano note le condizioni.

**V. Capitale differito - Contratti non consentiti per la durata prescelta, in relazione all'età dell'assicurato.** — E' opportuno ricordare che gli assicurandi di età compresa fra 56 e 60, possono sottoscrivere contratti a *capitale differito* per la durata massima di 10 anni.

Gli assicurandi di età compresa fra 51 e 55 possono sottoscrivere i contratti di 10 e 15 anni di durata, quelli di età fra 46 e 50 anni i contratti di 10, 15 o 20 anni.

Solo gli assicurandi che non hanno oltrepassato 45 anni possono sottoscrivere i contratti di 10, 15, 20 o 25 anni.

L'assicurato che ha sottoscritto un contratto non consentito, per la durata prescelta, in relazione alla sua età, dovrà ridurla convenientemente.

**VI. Termine fisso - Contratti non consentiti per la durata prescelta.** — Ricordiamo che nessun assicurando avente più di 50 anni può sottoscrivere un contratto a *termine fisso*. Gli assicurandi di età compresa fra 46 e 50 anni possono sottoscrivere contratti a *termine fisso* per la durata massima di 10 anni.

Gli assicurandi di età compresa fra 41 e 45 anni possono sottoscrivere anche i contratti per la durata di 15 anni.

Solo gli assicurandi che non hanno oltrepassato 40 anni possono sottoscrivere i contratti di 10, 15, 20 o 25 anni.

La proposta, nella quale l'assicurando ha sottoscritto un contratto per una durata superiore a quella a lui consentita dalla tariffa, verrà tenuta in sospenso e l'assicurando poi verrà invitato a ridurre la durata del contratto secondo prescrivono le tariffe, oppure dovrà scegliere qualche altra persona di famiglia, di minore età, che possa fare il contratto richiesto.

**VII. Termine fisso - L'assicurato ha superato i limiti di età consentiti per tale contratto.** — Quando nella proposta figura come assicurato una persona che ha oltrepassato il limite di età prescritto dalle tariffe per i contratti a termine fisso, limite stabilito in anni 50, la proposta sarà tenuta in sospenso in attesa che sia scelto un altro assicurato di età non superiore a detto limite, per esempio la moglie o qualsiasi altra persona maggiorenne della famiglia.

In ogni caso potrà essere fatto un contratto a capitale differito per qualsiasi età. La sostituzione non impedirà che, con opportuna dichiarazione, si disponga perchè il beneficio del contratto sia sempre riservato alla stessa persona indicata nella prima proposta.

**VIII. Contratto a capitale differito della durata di 5 anni.** — Quando il sottoscrivente la proposta non conta sul suo libretto 15 anni di versamenti *effettivamente eseguiti per gli anni decorsi dall'iscrizione a tutto dicembre 1912*, esso non può aderire al contratto a capitale differito di soli 5 anni.

Dovendo il socio, in tale caso, sottoscrivere un contratto di almeno 10 anni, sarà bene che gli si proponga l'assicurazione a termine fisso, che offre maggiori vantaggi per coloro che hanno bisogno di provvedere a persone di famiglia in caso di morte.

Gli si farà inoltre rilevare che i contratti a breve scadenza non possono dare apprezzabili benefici

di mutualità, essendo evidente che, solo in periodi lunghi, l'accumulazione degli interessi e degli altri benefici arreca considerevoli vantaggi. Se il socio non vorrà sottoscrivere la proposta a più lunga scadenza, dovrà attendere l'iscrizione di diritto, con lo svantaggio di ritardare la decorrenza del contratto e di essere iscritto con la tariffa VIII, che non comporta rimborso di premi in caso di premorienza.

**IX. Mancanza dell'impegno a continuare i versamenti.** — La proposta deve sempre contenere l'impegno del sottoscrittore a continuare i versamenti in misura non inferiore alle quote ultimamente versate alla Cassa Pensioni. Anche in questo caso, se il socio non vuole accettare l'impegno, dovrà aspettare l'iscrizione di diritto, con tutti i suoi svantaggi. La proposta mancante dell'impegno a continuare i versamenti, sarà respinta dalla Sede.

**X. Massimo di quote per ciascun assicurato.** — Si verifica alle volte che siano intestate allo stesso assicurato proposte di contratti per versamenti complessivamente superiori a 10 quote mensili. In tale caso si tengono in sospenso le proposte, in attesa che il socio faccia una più opportuna ripartizione delle quote fra persone di sua famiglia. Anche volendo fare altri contratti, a *termine fisso*, si può scegliere, come altro assicurato, la moglie per 10 quote, e qualsiasi altra persona maggiorenne della famiglia, sempre per 10 quote ciascuna. Inoltre contemporaneamente i minorenni, essendo beneficiari di contratti a *termine fisso*, possono essere assicurati per contratti a capitale differito.

Come vedesi, vi è ampia larghezza perchè in ogni famiglia possano essere sottoscritti tanti contratti per 10 quote quanti sono i membri della famiglia, anche se questi precedentemente non fossero soci della Cassa.

L'Agente provvederà in tal caso sollecitamente per l'invio di nuove proposte, redatte in conformità di quanto è innanzi esposto.

**XI. Contraddizione nella scelta della tariffa.** — Gli Agenti debbono badare a non cadere nella seguente inavvertenza, che si è già riscontrata più di una volta: mentre la tariffa indicata sulla proposta non comporta rimborso dei premi in caso di premorienza dell'assicurato, viene sulla proposta stessa indicata la persona beneficiaria. Tale contraddizione deve venire allora spiegata, e l'Agente è invitato a far sapere, per le opportune correzioni, se si deve ritenere errata l'indicazione della tariffa, o se l'indicazione del beneficiario fu segnata per errore.

**XII. Mancanza della data sulla proposta.** — L'indicazione della data è importante sia per fissare la decorrenza del contratto, sia per istabilire con precisione l'età dell'assicurato al momento nel quale il contratto venne stipulato.

Quando manca, la proposta è tenuta in sospenso, in attesa che l'Agente fornisca le notizie occorrenti.

**XIII. Mancanza della firma del maggiorenne contraente.** — Quando manca la firma del maggiorenne contraente, la proposta è nulla, essendo la sottoscrizione di persona capace di obbligarsi essenziale per la validità del contratto.

La proposta è ritornata all'Agente perchè questi provveda.

**XIV. Firmatario minorenne.** — Quando l'assicurato è minorenne, esso non ha la capacità di obbligarsi.

Sarà necessario quindi che la proposta venga firmata dal rappresentante legale del minorenne (padre, o, in mancanza, dalla madre, o, mancando anche questa, dal tutore).

Se il rappresentante legale, per assenza od altra grave ragione, non può sottoscrivere, la firma potrà essere apposta da altra persona, la quale però venga espressamente autorizzata a ciò fare, mediante delega in carta libera che il legittimo rappresentante del minorenne le rilascerà. Tale delega dovrà venire allegata alla proposta.

Sarà sempre necessario poi che i rapporti di parentela tra il minorenne e colui che sottoscrive, o le ragioni dell'intervento di questa persona, vengano chiaramente indicate sulla proposta nelle « Osservazioni particolari ».



**XV. Sostituzione di firma.** — In molte proposte è stata trovata, in luogo della firma dell'assicurato, che era maggiorenne, quella di altra persona, di cui, dalla proposta non apparivano le ragioni dell'intervento.

L'Istituto vuol usare, in tale caso, la maggiore facilitazione, ma è anche opportuno prevenire ogni possibile contestazione da parte dei titolari dei libretti. Perciò si dovranno indicare sempre nelle « Osservazioni particolari » le ragioni della sostituzione ed i rapporti di parentela tra il firmatario ed il titolare del libretto.

In ogni caso, è opportuno che il titolare, anche con una delega scritta in carta semplice, autorizzi altra persona a sottoscrivere il contratto a capitale differito, e ciò sia per i soci assenti come per quelli residenti all'estero. Invece, per i contratti a termine fisso, saranno ammesse le sottoscrizioni da parte di persona diversa dall'assicurato, solo quando questi abbia avuto cura di munire di delega il firmatario e di produrre un certificato medico attestante le normali condizioni di salute dell'assicurato. I certificati medici degli assicurandi a termine fisso risiedenti all'estero, devono essere legalizzati dai consoli italiani. È sempre preferibile, però, per evitare spese, che i soci residenti all'estero autorizzino i loro parenti a firmare contratti a capitale differito.

Le deleghe e i certificati medici devono essere uniti alle proposte ed inviate alla Direzione.

**XVI. Mancanza della firma dell'Agente.** — La proposta mancante della firma dell'Agente viene ad esso rinviata.

La firma dell'Agente vale sulle proposte come autenticazione di esse, e per garanzia della verità delle dichiarazioni che vengono fatte, perciò non deve mai mancare.

**XVII. Proposta in sospenso, non apparendo la parentela tra il firmatario ed il minorenne.** — Rimane in sospenso la proposta quando su essa non appare quale parentela abbia il rappresentante legale col minorenne. Poichè, normalmente, dovrebbe firmare il padre o il tutore, così è necessario sempre indicare nelle « Osservazioni particolari » le ragioni per cui un estraneo firma pel minorenne, e ciò a garanzia degli stessi interessati, perchè eventualmente i genitori dei minorenni potrebbero contestare le firme. Occorrendo sarebbe opportuno che i firmatari, estranei o parenti, fossero muniti di delega in carta semplice dai legittimi rappresentanti legali, e gli Agenti invieranno tali deleghe alla Direzione con le proposte. La firma del legale rappresentante dovrà essere accompagnata dalla qualifica di questi (per es.: *M. N., tutore*).

**Donna maritata.** — Quando l'assicurata è una donna maritata, sarà bene fare aggiungere la firma del marito a quella della moglie.

**XVIII. I quesiti sull'identità e salute dell'assicurato.** — Sono tenute in sospenso le proposte quando l'Agente non ha risposto alle tre domande poste in calce al modulo per i contratti a termine fisso e tendenti a stabilire l'identità e le condizioni di salute dell'assicurando. Le risposte ai tre quesiti sono indispensabili e l'Agente dovrà fare opportune dichiarazioni, con chiara coscienza della responsabilità che si assume; d'altronde è tanto semplice verificare l'identità di una persona, che non si riesce a capire perchè non lo si faccia. Basta seguire i metodi delle Casse di Risparmio, richiedendo qualche documento personale di riconoscimento, e, in casi estremi, servirsi dei dati dello stesso libretto, per interrogare i sottoscrittori su notizie che devono essere a loro cognizione.

LA DIREZIONE

# Gestione provvisoria dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni

per le operazioni di trasformazione delle associazioni

alla Cassa Mutua Cooperativa Italiana per le Pensioni (in liquidazione)

Sede locale dell'Istituto Nazionale: Via Susa, 5 - Torino



Circolare № 16.

## ISTRUZIONI COMPLEMENTARI AI SIGNORI AGENTI

per la sottoscrizione di contratti a favore delle famiglie dei soci  
della Cassa Pensioni.

Nel volume **“ Forme di contratti e tariffe ”**, a pag. 28, si fa cenno ai casi nei quali i contraenti richiederanno *« opportuni adattamenti nella ripartizione dei benefici di assicurazione, derivanti dalle nuove forme di contratti, allo scopo di procurare un migliore assetto soddisfacente ai particolari bisogni nel seno di una stessa famiglia. L'Istituto Nazionale ritiene utile ai fini dello sviluppo della previdenza popolare usare le più grandi facilitazioni seguendo tale indirizzo. Potranno i capi di famiglia ripartire fra i diversi figli i benefici delle assicurazioni e anche in vari contratti, in maniera che i minorenni possano acquistare diritto a somme successive dopo 10, 15, 20 o 25 anni »*.

Ora, a proposito delle possibili ripartizioni di benefici fra i membri di una stessa famiglia, si sono presentati numerosi casi, in cui le iniziative personali dei signori Agenti hanno portato a ingegnose e convenienti soluzioni, secondo le particolari esigenze degli interessati.

Indicheremo alcuni esempi più notevoli.

Abbiamo visto proposte di contratti a termine fisso, nei quali figurava assicurato-contraente il genitore, ed erano beneficiari i figli minorenni già prima associati alla Cassa. Opportunamente per ogni libretto i signori Agenti hanno fatto distinte proposte, e ciò diciamo in vista della necessità di fare una valutazione distinta delle singole quote di riparto, benchè, in seguito, si debba riconoscere la convenienza di sostituire un unico libretto per contratti omogenei, sempre rispettando la volontà dell'assicurato-contraente a favore dei vari beneficiari, e in ogni caso i diritti acquisiti dai minorenni.

Abbiamo visto qualche cessione della quota di riparto spettante ad un genitore a favore dei figli, forse a causa della avanzata età del genitore, al quale conveniva meglio fare proseguire l'opera di previdenza direttamente ai figli; da tale suddivisione della quota di riparto è risultata la sottoscrizione di più contratti in luogo di uno solo.

Del pari, per effetto della limitazione prescritta che non permette ad alcun assicurato di sottoscrivere più di 10 quote — salva la facoltà di fare *versamenti volontari* — si è verificato che i genitori abbiano sottoscritto contratti a termine fisso per il massimo delle quote, e i figli sono stati assicurati contemporaneamente con contratti *a capitale differito*.

Inoltre, utile applicazione ha trovato la suddivisione di una quota di riparto in più contratti per uno stesso assicurato a scadenze successive di 10, 15, 20 o 25 anni.

Da queste operazioni e da altre possibili dello stesso genere è derivata la necessità, anche durante il periodo transitorio di trasformazione delle associazioni della Cassa, e prima che siano iniziate le sottoscrizioni per i contratti nuovi delle assicurazioni popolari — di creare nuovi libretti e relativi conti individuali alla Sede, affinché sia data ai soci la maggiore libertà di ricercare i mezzi più convenienti per sviluppare ed estendere le operazioni precedenti di previdenza secondo meglio tornerà loro opportuno. E siffatta facoltà di rendere compartecipi altre persone di famiglia ai benefici dei contratti di favore offerti ai soci della Cassa, l'Istituto Nazionale vuole interpretare nel senso più ampio; per cui appare opportuno disciplinare tali operazioni con norme adatte, sia in quanto abbiano riferimento alle sottoscrizioni dei nuovi contratti, sia per facilitare la prosecuzione dei relativi versamenti.

In sostanza nelle suddette operazioni si presentano quali assicurati, oltre il titolare del libretto di Cassa Pensioni, individui non associati precedentemente, per i quali è necessaria la emissione di altri libretti, con la conseguente compilazione dei relativi documenti amministrativi, così come per l'addietro usava la Cassa per i soci nuovi. D'ora innanzi questi potranno apparire nei seguenti casi:

1. La quota di riparto del libretto originale viene ripartita fra diversi membri di famiglia, cosicchè, oltre il contratto del libretto originale, ne derivano altrettanti contratti per i nuovi assicurati, ai quali tutti è consentito di obbligarsi a versamenti fino a 10 quote per assicurato, senza alcuna spesa di ammissione; in questo caso saranno considerati come *soci nuovi* i compartecipi alla quota di riparto del libretto originale.

2. Si ripeta il caso precedente con la sola variante che il titolare del libretto non diviene egli stesso assicurato; allora tutti i partecipanti alla divisione della quota di riparto saranno egualmente considerati come *soci nuovi*.

3. Non essendo necessaria la suddivisione effettiva della quota di riparto del libretto originale fra i membri di famiglia che si vogliono assicurare, questi risulteranno assicurati senza premio unico iniziale.

Ai suddetti casi corrispondono le seguenti prescrizioni per il compimento delle relative operazioni.

## Compilazione delle proposte.

**1° Caso.** — Saranno compilate tante proposte quanti sono i contratti che si vogliono sottoscrivere, con ampia libertà di scelta nei limiti delle *prescrizioni generali* ben note. La proposta del titolare del libretto conterrà nelle « *Osservazioni particolari* », la dichiarazione che determinate parti della quota di riparto vengono cedute a persone di famiglia; naturalmente si può consentire che il contraente versi per suo conto un minor numero di quote mensili, poichè le altre devono essere assegnate per i contratti degli altri membri di famiglia. Le proposte dei compartecipanti di famiglia saranno egualmente redatte secondo le norme generali; solo che in prima pagina, ai numeri dal 5 al 10, sarà trascritta la dichiarazione che il premio unico iniziale è costituito dalla parte che sarà prelevata dalla quota di riparto del libretto del parente (indicare: la matricola e il titolare del libretto originale e il numero della proposta firmata).

**2° Caso.** — Il titolare del libretto cede completamente la sua quota di riparto; anche in questo caso è necessario compilare la proposta al nome del titolare, seguendo le norme consuete nella prima pagina, e nella seconda sarà semplicemente dichiarato che la quota di riparto viene assegnata a tali membri di famiglia, e quindi la proposta sarà debitamente firmata. Le altre proposte dei compartecipi di famiglia saranno allegate alla precedente dichiarazione e redatte come nel primo caso.

**3° Caso.** — Si procederà analogamente al primo caso, solo che si omette sulla proposta del titolare del libretto originale la dichiarazione di cessione della quota di riparto nelle « *Osservazioni particolari* », e sulle proposte dei membri di famiglia assicurandi è solo sufficiente in prima pagina, ai numeri dal 5 al 10, dichiarare che il proponente è membro della famiglia del socio tale dei tali al numero di matricola... ecc.



## Ricevute provvisorie.

E' evidente che occorrono i due tipi di ricevute provvisorie: quella che già si usava dalla Cassa Pensioni, e l'altra per la sottoscrizione dei nuovi contratti presso l'Istituto.

Per i pagamenti eseguiti dal nuovo socio all'atto della iscrizione verrà redatta la ricevuta provvisoria, secondo il vecchio sistema, usando i bollettari costituiti dai moduli in tre parti *A, B, C*. Le ricevute saranno timbrate, o intestate a penna, con la dichiarazione « Istituto Nazionale... Gestione provvisoria... », ecc. ». Pel resto la compilazione delle ricevute provvisorie procederà secondo le « *Norme per il funzionamento e la contabilità delle Agenzie* ».

In aggiunta al numero della ricevuta provvisoria verrà indicato il numero della ricevuta della proposta con la lettera della serie; e al posto lasciato in bianco per l'indicazione « *del casato e nome di chi effettua il versamento* » verrà segnata invece la parentela del nuovo iscritto col socio di Cassa Pensioni, coi relativi nome, cognome e numero di matricola del libretto (per esempio: figlio del Socio, matr.... . Signor.....).

Con lo stesso metodo già seguito per i soci di Cassa Pensioni si faranno pure tutte le necessarie registrazioni sul bollettario marchette ed elenco mensile, e verranno applicate le marchette alla parte *B* della ricevuta provvisoria. Al socio verrà rilasciata dall'Agente la parte *C* della stessa.

Nello stesso tempo per tali soci, in corrispondenza delle proposte sottoscritte, saranno staccate le ricevute dai bollettari delle proposte, e tali ricevute saranno inviate alla Sede che curerà di attaccarle ai nuovi libretti. Su esse si scriverà a mano sulla parola *libretto* l'aggiunta *supplementare*, e oltre il numero di matricola del libretto originale che dà diritto alla nuova sottoscrizione, si aggiungerà il numero di *ricevuta provvisoria* dei versamenti assegnato dall'Agente.

## Emissione dei libretti supplementari.

Le proposte sottoscritte dai soci, le ricevute provvisorie parte *B* e le ricevute delle proposte, saranno tosto dall'Agente spedite alla nostra Sede, la quale provvederà alla emissione dei libretti supplementari, ai quali sarà assegnata la numerazione dal 500.001 in poi.

Sui nuovi libretti saranno quitanzate con timbri le mensilità corrispondenti ai primi versamenti fatti dai nuovi assicurati, ed i libretti saranno quindi spediti all'Agente per la consegna agli interessati. Se prima che i soci ricevano i nuovi libretti desiderano fare nuovi versamenti, questi verranno accettati dall'Agente il quale ne farà menzione nella ricevuta provvisoria a sue mani; le marchette invece saranno tenute in serbo dall'Agente che le applicherà sui nuovi libretti alle mensilità relative non appena questi gli perverranno.

Sui nuovi libretti saranno dalla nostra Sede applicate le ricevute delle proposte sottoscritte.

## Duplicati di proposte per aumenti di quote.

Con compiacenza seguiamo il movimento crescente degli aumenti-quote. In grande numero sono i soci che fino dalla sottoscrizione dei nuovi contratti decidono di aumentare le quote, ma molti aumenti saranno compiuti più tardi, allorchè i soci avranno avuto tempo di meditare sui benefici considerevoli che derivano dalle nuove forme di contratti, in ispecie da quella *a termine fisso*, la quale, se risulta meno produttiva del contratto *a capitale differito*, per contro assicura i padri di famiglia che, in qualsiasi evenienza di morte o di vita, *gli assegni dotali* voluti per i loro bambini saranno indubbiamente pagati a scadenza, anche se l'Istituto Nazionale avrà restituiti, alla morte dell'assicurato-contrante, tutti i premi incassati e in seguito non incasserà alcun altro contributo.

Ora, per la circostanza che molti aumenti di quote sono fatti posteriormente alla sottoscrizione delle proposte, è d'uopo disciplinare le operazioni in modo razionale.

Si avverta che col nuovo sistema assicurativo dell'Istituto di Stato, in base al quale, ad *obblighi*

*determinati* degli assicurati, corrispondono *ben definiti impegni* da parte dell'Istituto, in guisa che i libretti di assicurazione che saranno emessi a trasformazione compiuta *equivarranno a titoli di Stato di assoluta sicurezza e di determinato valore fino dalla consegna del libretto dell'Istituto*, non sarà più possibile aumentare *a piacere* le quote iniziali, salvochè si vogliano fare depositi *a versamenti volontari* o si vogliano sottoscrivere nuovi contratti.

Da ciò deriva che solo nel periodo attuale di trasformazione, l'Istituto può consentire aumenti di quote per contratti già precedentemente sottoscritti; ma per la regolarità delle operazioni, si fa viva premura ai signori Agenti di seguire la seguente procedura. Allorchè un contraente voglia aumentare il numero delle quote, per il quale si è impegnato con una precedente sottoscrizione, firmerà una *nuova* proposta, che annullerà completamente la precedente, e questa sarà richiamata nelle « osservazioni particolari » indicandone il numero di ricevuta. Va da sè, in questi casi, che l'assicurato verserà a complemento le quote mensili per i mesi arretrati con la stessa decorrenza del contratto primitivo, e le quote arretrate saranno accettate senza il carico dei 5 centesimi supplementari, *unicamente* finchè sarà in vigore la retroattività dal mese di gennaio 1913.

## Istruzioni complementari sul quitanzamento dei libretti.

A complemento delle istruzioni trasmesse, in data 5 marzo, sulla *compilazione degli elenchi*, con le quali si riconosceva sufficiente **un unico elenco dei versamenti eseguiti dai soci**, indipendentemente dalla destinazione di essi versamenti, riteniamo necessario fare osservare ai signori Agenti che del pari un'altra semplificazione è possibile nel quitanzamento dei libretti, in confronto delle istruzioni date con la circolare 2 gennaio.

Con queste ultime si prescriveva di aprire due nuovi conti sui libretti dei soci che non avessero aderito, fin da gennaio, all'Istituto: *il 1° per i versamenti fatti in attesa delle decisioni del socio; il 2° per i versamenti destinati all'Istituto, dopochè fossero state firmate le proposte dei soci.*

Ora è chiaro che, essendo stata concessa la retroattività da gennaio, sia in febbraio che nel mese di marzo, con l'obbligo di versare, senza multe, gli arretrati da gennaio, — tutti i soci firmatari di un contratto presso l'Istituto si sono trovati nella condizione di fare versamenti *con destinazione unica all'Istituto Nazionale*; quindi riusciva superfluo aprire due conti distinti sui libretti. *E finchè vi sia la concessione della retroattività da gennaio, basterà un sol conto di versamenti destinati tutti all'Istituto, qualunque sia il mese in cui venga firmato il contratto.*

L'avvertenza può riuscire tardiva, ma non superflua. Poichè vari Agenti commettono grave errore col richiedere il duplicato dei versamenti per i mesi di gennaio, febbraio, ecc. a quei soci che già avevano versato in gennaio o in febbraio per detti mesi, *in attesa della firma del contratto*; allorchè unica necessità per la separazione delle gestioni si presenta quella di distinguere in un conto a parte tutti i versamenti fatti a tutto il 31 dicembre 1912 (anche se fossero stati anticipati per mesi posteriori) da quelli fatti dal 1° gennaio 1913 in poi. Per gli errori avvenuti la Sede riporterà i versamenti duplicati ai mesi immediatamente successivi, e avvertirà gli Agenti perchè correggano opportunamente i quitanzamenti sui libretti dei soci e sui bollettari-marche.

**Gestione provvisoria dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni**  
 per le operazioni di trasformazione delle associazioni  
 alla Cassa Mutua Cooperativa Italiana per le Pensioni  
 Sede locale: Via Susa, 5 - Torino



## ISTRUZIONI AGLI AGENTI

### in merito alla sospensione dei versamenti

Molti Agenti, in seguito specialmente a qualche articolo comparso in queste ultime settimane su alcuni quotidiani, ci muovono questa precisa domanda: « Si possono ritenere validi quei contratti per i quali il socio abbia unicamente eseguito uno o due versamenti mensili, dopo di aver sottoscritto la proposta per un contratto a capitale differito o a termine fisso? »

In risposta a tale quesito osserviamo che l'Istituto Nazionale di Assicurazioni si propone di continuare, sviluppare e rettificare gli atti di previdenza iniziati dai soci presso la Cassa Mutua Pensioni, e non già di troncarli a breve scadenza.

Ciò avverrebbe certamente se si realizzasse la disposizione scarsamente previdente di coloro che, turbati da polemiche interessate, vorrebbero godere bensì il benevolo intervento dell'Istituto per la salvaguardia dei loro interessi, ma nello stesso tempo ritengono più opportuno ridurre il termine dell'associazione alla durata più breve possibile, con l'unico intendimento di realizzare sollecitamente i risparmi accumulati, magari limitando l'assicurazione alla sola quota di riparto quale premio iniziale, unicamente per sottrarsi all'alea, anzi ai danni sicuri della liquidazione.

In seguito a pubblicazioni di scrittori scarsamente competenti nella complessa materia delle assicurazioni, e di agenti operanti per conto di Società cui nuoce o spiace il trionfo completo verso il quale si avvia l'assicurazione di Stato, quasi proseguendo la lotta precedente che tendeva ad opporsi alla votazione della legge, si cerca di convincere i soci, mediante specialmente confronti con operazioni finanziarie di natura ben diversa — che certo non sono accessibili ai piccolissimi risparmiatori — che non convenga di proseguire l'opera iniziata di previdenza.

Diciamo senz'altro che l'errore fondamentale consiste nel confondere il concetto di risparmio con quello di assicurazione. I due concetti vanno tenuti ben distinti.

Ed infatti: mediante il risparmio si mira unicamente a porre ad interesse piccole somme per averle a disposizione nelle quotidiane necessità della vita domestica.

Lo scopo dell'assicurazione invece è di sottrarre alla libera disponibilità per i bisogni quotidiani quelle somme, che si vogliono riservate con certezza ad epoche determinate per sè stessi o per persone care di famiglia, senza che circostanze occasionali possano permettere di disperderle innanzi tempo; se si aggiunge che nelle forme di previdenza in caso di morte, i depositi a semplice risparmio non valgono che per quanto si sia riusciti ad accumulare, [mentre le forme assicurative danno risultati apprezzabili immediati, — se questo si osserva, sarà facile rilevare quanto siano assurdi i confronti fra le due specie di risparmio.

Così, basta pensare alla combinazione a termine fisso che l'Istituto Nazionale offre ai soci della Cassa Pensioni con la tariffa I, che è quella altrimenti detta combinazione *dotale* e che è una vera provvidenza per tutti i genitori che vogliono assicurare somme determinate ad epoche fisse ai loro figliuoli.

Con tale combinazione si mira non tanto a procurare a sè stessi una somma determinata alla

scadenza, bensì a provvedere in caso di morte immediatamente a certi bisogni famigliari ed a fare in modo che le persone care, che si vogliono beneficiare, ad una certa epoca vengano in possesso delle somme assicurate. Ed invero: se l'assicurato è in vita, alla scadenza riscuoterà la somma assicurata, ed in caso di premorienza gli eredi otterranno immediatamente il rimborso totale dei premi e senza alcun ulteriore sacrificio riceveranno egualmente alla scadenza la somma assicurata. Ciò è indipendente dai risparmi che il previdente abbia o meno accumulato, poichè non sono le piccole somme versate che assicurano ai beneficiati tutti i suddetti vantaggi, ma la forma stessa di previdenza, organizzata razionalmente sui principi della mutualità e della solidarietà umana, che d'ora innanzi l'Istituto Nazionale vuole diffondere con disinteresse e con equità finora sconosciute nelle ordinarie aziende di assicurazione, le quali pur tuttavia venivano scrupolosamente rispettate dalla critica, benchè producessero lauti dividendi.

Si comprende quindi come un'operazione sì complessa e provvida di bene sia immensamente superiore alla semplice operazione di deposito presso una Cassa di Risparmio od un Istituto Bancario.

L'Istituto Nazionale di Assicurazione ha quindi pieno diritto a voler contrastare quest'azione deleteria ed avversa alla diffusione della previdenza nell'Italia nostra: previdenza in condizione per nulla florida appunto a causa del discredito che gli speculatori sino ad ora hanno diffuso intorno alle operazioni di assicurazione, e scarsamente diffusa perchè gli assicuratori, esclusivamente tendenti ai facili, immediati e lauti guadagni, trascurarono il ramo delle assicurazioni popolari: quel ramo invece che l'Istituto Nazionale intende nobilmente di esercitare, colmando così nel nostro Paese una lacuna che ci pone in condizioni d'inferiorità in confronto delle Nazioni, in cui lo sviluppo della previdenza ha raggiunto prodigiose proporzioni.

Occorre di conseguenza fare osservare ai soci della Cassa Pensioni che i nuovi contratti non saranno perfezionati se non quando saranno compiute tutte le operazioni di accertamento e di ripartizione della Cassa Mutua. Ed occorre rammentare ancora ai soci che se l'Istituto ha voluto concedere condizioni liberalissime di polizza, nondimeno permane l'impegno del socio a continuare i versamenti: ed infatti l'art. 12 delle prescrizioni per la sottoscrizione dei contratti impegna il socio a versare all'Istituto per tutta la durata del contratto una somma mensile non inferiore a quella che pagava presso la Cassa Pensioni.

Venendo meno i soci, dopo di aver sottoscritta la proposta a questo patto, e prima ancora che i contratti siano perfezionati, l'Istituto Nazionale eserciterebbe un'azione legittima, e doverosa anzi, se, constatando la inadempienza degli obblighi da parte dei soci che avessero sospeso i pagamenti, volesse eventualmente disporre per la inaccettabilità di tali contratti. Sarebbe infatti equo che l'Istituto Nazionale volesse solo offrire facilitazioni a quei soci che, colla continuazione regolare dei pagamenti, dimostrano il loro attaccamento sincero alla previdenza, e simpatia e fiducia nel compito che l'ente Stato si propone; e così sarebbe giusto che tali facilitazioni venissero rifiutate a coloro che cessarono i versamenti.

Considerando infatti il versamento di solo una o due mensilità quale espressione della volontà dei soci di realizzare il loro capitale, l'Istituto potrebbe fare osservare agli assicurati morosi che la legge ha già garantito in altro modo i loro interessi, sia concedendo la facoltà del recesso, come quella di passare di diritto all'Istituto Nazionale, la quale ultima non consente però ai soci di anticipare l'iscrizione per i nuovi contratti di quei mesi che saranno necessari per l'assegnazione delle quote di riparto, nè dà facoltà di scegliere la tariffa.

E' necessario pertanto che gli agenti della Cassa Pensioni inducano gli iscritti, nelle rispettive Agenzie, a riflettere che la sospensione dei versamenti mentre potrebbe da un lato provocare misure ledenti gli interessi dei soci, verrebbe ad intralciare d'altra parte il compimento di quell'opera di previdenza veramente grandiosa di interesse pubblico generale che l'Istituto Nazionale si è proposta.

Sarebbe assurdo che, mentre i soci con il contratto di Cassa Pensioni si impegnavano ad un pagamento della quota mensile sino all'epoca del loro decesso, ora che alla Cassa Mutua è subentrato l'Istituto Nazionale il quale offre contratti garantiti dallo Stato, con benefici tecnicamente accertati, vari ed a condizione di eccezionale favore, intendessero di rinunciare al loro atto di previdenza non mantenendo fede al vincolo contrattuale. E' sarebbe anche doloroso che coloro i quali, durante il lungo periodo di crisi attraversato dalla Cassa Mutua Pensioni, durante l'imperversare delle critiche e l'infuriare delle polemiche, continuarono senza interruzione i versamenti — ora che i loro



interessi sono equamente tutelati ed i loro diritti garantiti dall'Istituto Nazionale — volessero porgere troppo fiducioso ascolto ai critici che per premesse teoriche combattono ogni forma di intervento statale, e non hanno mai sentito il dovere di opporsi alla speculazione delle assicurazioni private, e peggio a coloro che per fini privati hanno interesse di opporre ostacoli a quell'ottimo programma di previdenza che l'Istituto Nazionale intende di svolgere.

L'Istituto Nazionale, nell'affidare agli agenti della Cassa Pensioni l'arduo e difficile compito della trasformazione in polizze dei libretti d'associazione della Cassa Mutua, nutre fiducia che essi sapranno non solo ottenere dai soci la rapida sottoscrizione dei nuovi contratti, ma sapranno e vorranno guidare ed assistere gli assicurati per la prosecuzione del loro atto di previdenza: saranno in tal modo collaboratori in un'alta azione di rinnovamento civile, che prossimamente avrà più grandioso sviluppo con la divulgazione dei principi di previdenza popolare anche fra i non iscritti alla Cassa Pensioni.

## Avvertenze ai Signori Agenti per la compilazione esatta delle proposte.

Dall'esame delle nuove proposte arrivate ricaviamo l'opportunità di nuovi rilievi ai signori Agenti.

### 1°. Età massima per contratti a termine fisso.

Abbiamo trovato delle proposte, per contratti a termine fisso, nelle quali figuravano, come assicurati-contraenti, persone superanti i limiti di età contemplati dalle tariffe. Abbiamo dovuto naturalmente annullare tali proposte, mentre sarebbe stato facile ai signori Agenti di fare sostituire all'assicurato altra persona della sua famiglia, di età inferiore a 50 anni, che avrebbe potuto sottoscrivere a beneficio delle persone scelte nella proposta primitiva.

Ricordiamo che, per i contratti della durata di 10 anni, l'assicurato-contraente non deve superare la cinquantina; per i contratti di 15 anni l'età massima è di anni 45, per quella di 20 e 25 anni il limite di età è di 40 anni. (Vedi opuscolo « Forme di contratti e tariffe »).

Pubblicazioni di pretesi competenti hanno fatto credere che non si possano fare assicurazioni a termine fisso per minorenni, e molti Agenti ci domandano schiarimenti in proposito. Ora, sta di fatto, che se altri argomenti non vi fossero per giudicare la incompetenza palese di siffatti critici, basterebbe indicare questo errore, per confermarla. Invero, il contratto a termine fisso è fatto dai genitori a favore dei minorenni, e come tale entra nella categoria delle assicurazioni dotali, e quindi non si può ammettere che un minorenne faccia direttamente un contratto a termine fisso a favore di altre persone di famiglia e neppure a favore di sè stesso, poichè implicitamente si dovrebbe riconoscere che i minorenni abbiano a provvedere con i loro mezzi a sè stessi. A questo assurdo arriva la critica contro l'assicurazione statale!

### 2°. Capitale differito a 5 anni.

Hanno diritto a sottoscrivere i contratti quinquennali soltanto i soci che possono mostrare sui loro libretti un periodo di versamenti *effettivamente eseguiti* non inferiore a quindici anni compiuti. Si devono contare soltanto le quote versate fino alla mensilità di dicembre 1912.

Se un socio, pure essendo iscritto da 15 anni, per aver goduto sospensioni di versamenti o per essere in arretrato di pagamento, non presenta, sul suo libretto, un periodo di 15 anni effettivamente pagati, non avrà diritto alla sottoscrizione di un contratto per soli 5 anni.

### 3°. Impegno a proseguire i versamenti.

L'Istituto Nazionale esige che i soci si impegnino a continuare i versamenti per un numero di quote non inferiore a quello per il quale figuravano ultimamente iscritti alla Cassa Pensioni. E' quindi inutile che i signori Agenti accettino le dichiarazioni di soci che non vorrebbero proseguire i versamenti o si impegnano per un numero di quote inferiore a quelle precedenti, o lascino in bianco la risposta alla domanda « quale contributo mensile si impegna l'assicurato a pagare? ». Le proposte che si trovano in tali condizioni saranno considerate da noi come nulle e verranno rinviate all'Agente.



#### 4°. Firma del contraente.

Abbiamo trovato proposte mancanti della firma del contraente, o firmate da persone che non ne avevano legalmente la veste. Le proposte in tali condizioni sono assolutamente nulle.

Ricordiamo che se l'assicurato è maggiorenne deve esso stesso firmare la proposta; se è minore la firma sarà apposta dal legale rappresentante (padre, madre, tutore). La firma del legale rappresentante dovrà essere accompagnata dalla qualifica di questi (per esempio M..... A..... padre, P..... O..... tutore).

Qualche Agente, dando prova di somma disattenzione, ci ha mandato proposte nelle quali era apposta alla prima qualifica la firma che andava sotto la seconda. Raccomandiamo diligenza ed attenzione.

#### 5°. Condizioni incluse nelle proposte.

E' inammissibile che sulle proposte vengano iscritte nuove condizioni a deroga o in aggiunta di quelle generali di polizza e delle altre che l'Istituto ha stabilite.

*Qualunque condizione aggiunta sulla proposta non fa che annullare il contratto.*

Gli Agenti, a scanso di lavoro inutile per essi e per noi, respingeranno ogni proposta condizionata.

Dobbiamo in ultimo fare una generica raccomandazione perchè venga usata maggior precisione, essendosi dovuto constatare molte omissioni e irregolarità dovute a semplice disattenzione. E' necessario che gli Agenti si abituino fin da ora ad usare la massima scrupolosità nella osservanza delle norme stabilite, onde tutto proceda con quella regolarità che specialmente sarà doverosa in avvenire, quando il lavoro sarà notevolmente accresciuto. Per ora la Direzione ha ragioni per lamentare che le numerose irregolarità obbligano la Sede ad un lavoro penoso e complicato, che potrebbe essere in grande parte risparmiato, affinchè più rapidamente potessero essere compiute le operazioni di trasformazione e si iniziassero le nuove operazioni anche per i non iscritti alla Cassa.

#### 6°. Nuove sottoscrizioni tra i membri delle famiglie dei soci.

Se non sono permesse le nuove sottoscrizioni sono però già fatte concessioni che possono offrire ampia messe di lavoro ai nostri Agenti. Ogni socio della Cassa Pensioni può fare aderire ai nuovi contratti i membri della sua famiglia, per quanto non fossero soci della Cassa. Raccomandiamo quindi di fare propaganda perchè i soci si convincano della bontà delle offerte che l'Istituto fa loro ed iscrivano i componenti le loro famiglie. Daremo a complemento le norme pratiche per fare queste operazioni per i membri delle famiglie dei soci.